

22272121



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

2^e

lucci

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCO DE STEFANO

Presidente

MARCO ROSSETTI

Consigliere

CRISTIANO VALLE

- Rel. Consigliere

AUGUSTO TATANGELO

Consigliere

PAOLO PORRECA

Consigliere

Oggetto

ART. 12 D.L. N. 90 DEL 2008
CONV. IN L. N. 123 DEL 2008 -
EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA
- OBBLIGO DELLA P.A. DI
PAGAMENTO DIRETTO IN FAVORE
DEL-SUBAPPALTATORE
ESCLUSIONE

Ud. 19/02/2021 PU

Cron.

R.G.N. 8407/2018

SENTENZA

sul ricorso n. 8407/2018 proposto da:

(omissis)

, in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in (omissis)

piazzale (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis) che lo rappresenta e difende

- ricorrente -

contro


Presidenza del Consiglio Dei Ministri, in persona del Ministro in carica,
domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 presso
l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per
legge

- controricorrente

avverso la sentenza n. 44/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,
depositata il 05/01/2018;

599

582





udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2021 dal consigliere relatore Cristiano Valle;
lette le conclusioni scritte dell'Ufficio del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Carmelo Sgroi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
rilevato che all'udienza pubblica nessuno dei difensori delle parti è comparso personalmente, osserva quanto segue:

FATTI DI CAUSA

1. La (omissis) chiese, nel novembre dell'anno 2010, al Tribunale di Napoli, decreto ingiuntivo nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il pagamento dei servizi stoccaggio rifiuti effettuati, da gennaio a giugno 2008, quale subappaltatrice (o comunque di soggetto contrattuale ulteriore rispetto al rapporto tra Presidenza del Consiglio e altra società per azioni), a seguito di contratto del 02/10/2006, di (omissis) affidataria diretta del servizio da parte delle varie strutture pubbliche e segnatamente, del Commissario per l'emergenza rifiuti in Campania.

2. Il giudice adito, ritenuti sussistenti i presupposti di cui agli artt. 633 e segg. cod. proc. civ., emise il decreto monitorio per oltre cinquecentoventiduemila euro.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri propose opposizione e il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio con l'opposta (omissis) , a conclusione del giudizio di opposizione, revocò il decreto ingiuntivo.

4. La (omissis) impugnò la sentenza di primo grado.

5. L'appello proposto dalla (omissis) venne rigettato.

6. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, n. 44 del 05/01/2014, ricorre per cassazione, con unico, complesso, motivo la detta società.

C. Valle



7. Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8. La ricorrente ha ritualmente depositato memoria in via telematica, nella quale ha insistito nella propria prospettazione.

9. All'esito dell'udienza pubblica del 19 febbraio 2021, svoltasi nella modalità disciplinata dall'art. 23, comma 8 *bis*, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sulle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

10. In via preliminare deve rilevarsi che l'eccezione di irritalità della notificazione del ricorso, in quanto inviato e ~~pre~~^{pr}venuto presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, è da ritenersi superata, in quanto l'Avvocatura Generale dello Stato, alla quale ~~sa~~^{av}rebbe dovuto essere notificato il ricorso, si è comunque costituita in giudizio, svolgendo regolarmente la propria attività difensiva, con la conseguenza che il vizio dedotto deve ritenersi sanato, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata nel proprio controricorso dalla stessa Avvocatura erariale (sul punto, da ultimo, e quale espressione dell'orientamento riportato in controricorso: Cass. n. 12410 del 24/06/2020 Rv. 658064 - 01).

11. L'unico motivo di ricorso, della ^(omissis) S.p.a., propone censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 210 e 213 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

11.1. Il ricorso censura, in punto di diritto, l'interpretazione data dalla Corte d'Appello all'art. 12 del d.l. n. 90 del 23/05/2008 conv. in l. n. 123 del 14/07/2008 e, in punto di fatto, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 codice di rito, la mancata considerazione di documentazione



ritenuta probante (ma, giusta quanto si scrive in seguito la censura non appare correttamente formulata e, in ogni caso, è inammissibile).

11.2. Il mezzo di censura relativo all'art. 12 del d.l. n. 90 del 2008 è destituito di fondamento.

La norma prevede che:

«Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti.

1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale per l'importo massimo di quaranta milioni di euro.

2. Ai fini del pagamento diretto, le società originariamente affidatarie o eventuali società ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attività eseguite dai soggetti di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo di cui all' articolo 17.».

Il comma primo dell'art. 12 del d.l. n. 90 del 2008 sopra riportato prevede, come esattamente affermato dalla Corte di Appello di Napoli, una facoltà e non un obbligo, a carico della P.A., e, nella specie, del Commissario per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania, di pagamento diretto del credito in favore del soggetto subappaltatore (o comunque soggetto cui l'incarico è stato affidato dalla parte privata, nel caso (omissis)), fermo restando che quanto



eventualmente corrisposto doveva essere scomputato dal credito del soggetto appaltante nei confronti della stessa Pubblica Amministrazione.

Sul punto il motivo di ricorso non incrina l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale, che ha escluso che la P.A. fosse direttamente obbligata al pagamento in favore dell'impresa subappaltatrice, configurando la sussistenza in guisa di adempimento del terzo, e coerentemente escludendo che l'adempimento del terzo, nella specie della P.A., potesse formare oggetto di coazione.

11.3. La motivazione della Corte territoriale ha, peraltro, in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23354 del 09/11/2011 Rv. 619971 - 01), escluso che dal comportamento del Commissario, o comunque del rappresentante della P.A., alla riunione del 10/07/2008 potesse desumersi l'assunzione di uno specifico obbligo in tal senso, posto che l'adempimento del terzo non può essere confuso o, comunque, individuato in una generica disponibilità ad adempiere, che, in ogni caso, è stata ritenuta insussistente.

11.4 La menda relativa alla mancata acquisizione del verbale della riunione del 10/07/2008 pure non coglie nel segno: la mancanza in atti di causa (della copia) del verbale è imputabile innanzitutto all'inattività in punto di allegazione e produzione documentale della stessa (omissis), che, affermando di avere partecipato a detta riunione, avrebbe dovuto essere in grado di produrlo senza ricorrere alla istanze acquisitive o informative di cui agli artt. 210 e 213 cod. proc. civ., il cui esercizio è di carattere meramente residuale (e la cui valutazione è rimessa al giudice di merito: Cass. n. 12023 del 08/08/2002 Rv. 556843 - 01) e sul cui rigetto risulta ^{comunque} offerto dalla Corte territoriale adeguata motivazione (alle pagg. 8 e 9); e, peraltro, con riferimento all'art. 213 cod. proc. civ. la norma, riportata nel



motivo, è male invocata, in quanto si tratterebbe di richiesta di informazioni emanata nei confronti di P.A., che è parte in causa.

11.5. Il motivo di ricorso è, inoltre, del tutto infondato laddove censura l'interpretazione della Corte territoriale dell'art. 115 cod. proc. civ.

Il giudice di appello ha correttamente escluso che la ricostruzione giuridica dei fatti potesse essere oggetto di applicazione del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 codice di rito, in quanto esso, per orientamento oramai consolidato, può riferirsi soltanto ai fatti (Cass. n. 06172 del 05/03/2020 Rv. 657154 – 01: *Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti.*) C. Valle

11.6. Il mezzo è, altresì, del tutto eccentrico laddove richiama il principio di decisione secondo diritto, affermando (pag. 13) che la Corte territoriale lo avrebbe violato, ma lo aggancia all'art. 112 cod. proc. civ. più che all'art. 113 dello stesso codice, e mostra di non correlare concretamente la censura al fulcro della parte di motivazione impugnata.

11.7. La censura di omesso esame, che pure sembrerebbe (almeno formalmente) proposta, in quanto nella rubrica del motivo è richiamato anche il n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., è da un lato aspecifica, in quanto non sono specificamente indicati i fatti storici (e non le prove) del quale sarebbe stato omesso l'esame (salvo a ritenersi che si tratti del più volte evocato verbale della riunione del 10/07/2008) e, inoltre, è, comunque, inammissibile, in quanto proposta avverso due decisioni conformi di merito, con conseguente preclusione di cui all'art. 348 *ter*, comma 5, cod. proc. civ.

Pur a volersi ritenere che la censura concerna il fatto che nella riunione del 10/07/2008 fosse stato richiesto, dal rappresentante



dell'Amministrazione Pubblica, la produzione della documentazione probante, relativa all'esborso effettuato in adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal contratto del 2006 tra la ^(omissis) ^(omissis) e la ^(omissis), ciò non sarebbe, in ogni caso, prova dell'assunzione diretta dell'obbligo di pagamento da parte della P.A., trattandosi di documentazione suscettibile di valutazione da parte della stessa Amministrazione al fine dello scomputo del corrisposto (al subappaltatore) da quanto dovuto al soggetto appaltatore.

In breve: la richiesta di documentazione, da parte della P.A., di cui al comma 2 dell'art. 12 d.l. n. 90 del 2008 deve essere letta in correlazione con la previsione di cui al comma 1, dello stesso art. 12, che prevede che il pagamento effettuato in favore del subappaltatore sia portato «a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale».

C. Valle

11.8. In conclusione, tutte le censure proposte con l'unico motivo di ricorso sono infondate o inammissibili.

12. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, al rimborso delle spese prenotate a debito, ed agli oneri di legge.

13. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 *quater* all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. n. 05955 del 14/03/2014; tra le innumerevoli altre successive: Sez. U. n. 24245 del 27/11/2015) – della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 10.000,00, oltre rimborso spese prenotate a debito, oltre CPA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 19 febbraio 2021.

Il consigliere estensore

Cristiano Valle

Il Presidente

Franco De Stefano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi.....

- 4 AGO. 2021



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI